

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

**COMUNICATO UFFICIALE N. 048/CGF**  
**(2012/2013)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 13 settembre 2012,  
ha adottato le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**1. RICORSO A.S.D. FC GLADIATOR 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 E OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE FINO AL 31.12.2012 SEGUITO GARA GLADIATOR/ CITTÀ DI MESSINA DEL 17.6.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso al Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 227 del 19.6.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. F.C. Gladiator 1924 di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO SIG. CORINALDESI MASSIMO (ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DELEGATO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ AS ATLETICO ROMA FC SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 8, COMMI 1 E 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 158/A DEL 29 APRILE 2011, TITOLO III, PUNTO C), N. 7 (NOTA N. 8759/157PF11-12/AM/MA DEL 1.6.2012)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 08/CDN del 26.7.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Corinaldesi Massimo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3. RICORSO A.S.D. PELLI SANTACROCE SPORT AVVERSO LE SANZIONI:**  
- INIBIZIONE DI MESI 6 AL SIG. ANTONIO PASSERAI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ;  
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DEL PROPRIO PRESIDENTE,  
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. E DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8574/893 PF11-12/GT/DEL 28.5.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 105/CDN del 27.6.2012)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pelli Santacroce Sport di Santa Croce sull'Arno (Pisa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Alessandro Luciano, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

**4. RICORSO U.S. PISTOIESE 1921 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ANZALONE FABRIZIO SEGUITO GARA PISTOIESE/ MASSESE DEL 2.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Pistoiese 1921 S.r.l. di Pistoia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**5. RICORSO S.S.D. MASSESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TADDEUCCI MARINO SEGUITO GARA PISTOIESE/ MASSESE DEL 2.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Massese S.r.l. di Massa. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**6. RICORSO S.S.D. A.R.L. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PROSPERI FABIO SEGUITO GARA FORTIS TRANI/ TARANTO FOOTBALL CLUB DEL 2.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012 )

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Taranto Football Club 1927 di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**7. RICORSO A.S. OSTIA MARE LIDOCALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PROIETTI DANIELE SEGUITO GARA OSTIA MARE LIDO CALCIO/ GINNASTICA E CALCIO SORA DELL'1.9.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 5.9.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Ostia Mare Lido Calcio S.r.l. di Ostia Lido (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 13 settembre 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete